

Codice A1813A

D.D. 1 febbraio 2018, n. 313

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 04/2018 per la sistemazione del rio Agrevo nel tratto a monte della S.P. n. 23 nei pressi di Borgata Brandoneugna, a seguito dell'evento alluvionale del mese di novembre 2016. Richiedente: Comune di PEROSA ARGENTINA (TO).

In data 09/11/2017 con nota prot. n. 10474 (pervenuta in data 13/11/2017 prot. n. 53936/A1813A) il Comune di Perosa Argentina (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la sistemazione del **rio Agrevo**, nel tratto a monte della S.P. n. 23 nei pressi di Borgata Brandoneugna, a seguito dell'evento alluvionale del mese di novembre 2016.

Gli interventi previsti sono principalmente i seguenti:

- realizzazione di scogliera in massi di cava cementati, in sponda destra a monte del muro di difesa spondale ripristinato nel corso degli interventi di somma urgenza a seguito dell'evento alluvionale, per una lunghezza di circa 90,00 m;
- realizzazione di due tratti di scogliera in massi di cava cementati, in sponda destra e sinistra a monte del ponte della S.P. n. 23, per una lunghezza di entrambi i tratti di circa 45,00 m;
- ripristino della briglia esistente, a monte della S.P. n. 23, con movimentazione del materiale litoide accumulatosi ed esecuzione di platea in massi cementati con taglione, a valle della briglia stessa, per una lunghezza di circa 5,00 m;
- ripristino della pavimentazione di fondo alveo preesistente, sempre a monte della S.P. n. 23 in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo di un canale irriguo, con massi cementati (compresi taglianti antierosivi e antisifonamento) per una lunghezza rispettivamente di circa 35,00 m e di 12,00 m, a monte e a valle dell'attraversamento medesimo;
- ricalibratura delle sezioni d'alveo con movimentazione di materiale litoide.

Oltre ai suddetti interventi, sono previsti il ripristino della pavimentazione di Strada comunale di Brandoneugna, nel tratto danneggiato dall'evento alluvionale in destra idrografica del rio Agrevo, e la realizzazione lungo la strada medesima di una cunetta per la raccolta delle acque meteoriche. Tali interventi non sono soggetti ad autorizzazione idraulica.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Guido Corino, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla *Relazione tecnica illustrativa*, dalla *Relazione idrologica ed idraulica*, dalla *Documentazione fotografica* e da *n. 4 elaborati grafici*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Perosa Argentina, con D.G.C. n. 88 del 12/10/2017, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dei vari sopralluoghi effettuati e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, di cui alla nota in data 16/11/2017 prot. n. 139538 (pervenuta in data 16/11/2017 prot. n. 54903/A1813A), anche trasmesso al Comune di Perosa Argentina;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Perosa Argentina (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.);
3. i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle scogliere e delle platee/pavimentazioni di fondo alveo dovranno essere posti alle quote di progetto e comunque, in ogni caso, inferiori di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente risvoltate ed immorsate a monte ed a valle all'interno della sponda esistente oppure idoneamente raccordate con le difese spondali esistenti e con le spalle del ponte della S.P. n. 23;
5. il paramento esterno delle nuove opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. la pavimentazione di fondo alveo prevista a monte della S.P. n. 23 in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo di un canale irriguo, dovrà essere estesa anche in

corrispondenza del ponte della S.P. e per un adeguato tratto a valle del medesimo, sempre in massi di cava cementati con taglianti antierosivi e antisifonamento;

7. i massi costituenti le scogliere e le platee/pavimentazioni di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,3 mc e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi stessi a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
9. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)